

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3142 del 05/09/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CASALE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Guerci n°8 (Pratica SUAP N. 434/2015/UME/SU) - Modifica sostanziale dell'atto di adozione A.U.A. emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 73044 del 11/11/2014 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 14/11/2014 (Pratica SUAP N°223/2014/Cme)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3210 del 01/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in oggetto rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 14/11/2014 (Pratica SUAP N°223/2014/Cme), comprende le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano in data 18/11/2015 prot. n. 18659, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n.73025 del 19/11/2015, presentata dalla Ditta CASALE S.p.A. nella persona del Sig. Emilio Sassi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Montanara n°33, C.A.P. 43035 e stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Guerci n°8, C.A.P. 43013, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)** per cui la Ditta chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione per modifica sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavorazione e stagionatura carni suine";
- che è stata acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/1280 del 04/02/2016, trasmessa via PEC dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot.n.1769 del 03/02/2016, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 80081 del 23/12/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE nel corso dell'istruttoria è emerso che:

- in merito alla matrice scarichi, la Ditta dichiara "... *nulla è stato cambiato, per quanto riguarda la matrice scarichi delle acque reflue/meteoriche, rispetto alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata e in possesso della Ditta...*";
- in merito alla matrice rumore, la Ditta dichiara "... *che l'oggetto della domanda di AUA, relativa alla Ditta "Casale Spa" stabilimento di Langhirano, per la matrice aria è una mo-*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

difica sostanziale senza potenziamento o ampliamento di opere. In particolare, con riferimento alle matrici rumore...che nulla è cambiato e che pertanto si può fare riferimento alla documentazione tecnica già agli atti...”;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con nota prot. n. PGPR/2016/4785 del 05/04/2016 e con nota prot.n.PGPR/2016/4786 del 05/04/2016:
 - parere favorevole per quanto di competenza espresso dallo Sportello Unico dell'Edilizia dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 07/04/2016 prot.n. 5828, acquisito al prot.n. PGPR/2016/5099 del 11/04/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/6811 del 04/05/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, così come rettificata con nota prot.n.PGPR/2016/14476 del 02/09/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 73044 del 11/11/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 14/11/2014 (Pratica SUAP N°223/2014/Cme), relativamente all'esercizio dell'attività di “lavorazione e stagionatura carni suine”, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i,**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA **emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 73044 del 11/11/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 14/11/2014 (Pratica SUAP N°223/2014/Cme):

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/6811 del 04/05/2016 così come rettificata con nota prot.n.PGPR/2016/14476 del 02/09/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

..."

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 73044 del 11/11/2014 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 14/11/2014 (Pratica SUAP N°223/2014/Cme), **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 73044 del 11/11/2014 recepito

nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano in data 14/11/2014 (Pratica SUAP N°223/2014/Cme).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Langhirano.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 6724/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI



COMUNE DI LANGHIRANO
P.ZZA FERRARI, 1
43013 LANGHIRANO PR
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341
Tel. 0521351219
Email: b.enili@comune.langhirano.pr.it

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
P.ZZA MARCONI, 1
43037 LESIGNANO DE' BAGNI PR
Cod. Fisc. E Part. IVA 00167930346
Tel. 0521850214
Email: l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it



Langhirano, lì 07.04.2016

Spett.
ARPAE SAC
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”
Pratica SUAP 434/2015 del 16.11.2015 – CASALE S.P.A. – Via Montanara, 33 - Felino PR
Ubicazione intervento VIA GUERCI, 8 - 43013 LANGHIRANO PR

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SUE DEI COMUNI
DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI
ENILI Arch. Benedetta
documento firmato digitalmente

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
- <Identificatore>
  <CodiceAmministrazione>C_E438</CodiceAmministrazione>
  <CodiceAOO>C-E438-01</CodiceAOO>
  <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
  <NumeroRegistrazione>0005828</NumeroRegistrazione>
  <DataRegistrazione>2016-04-07</DataRegistrazione>
</Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">19:32:36</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
      - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
        <Denominazione>SPORTELLINO UNICO
          EDILIZIA/IMPRESE</Denominazione>
        <Identificativo>C_E438</Identificativo>
        - <Persona>
          <Denominazione>Enili Benedetta</Denominazione>
        </Persona>
        - <IndirizzoPostale>
          <Denominazione />
        </IndirizzoPostale>
      </UnitaOrganizzativa>
    </Amministrazione>
    - <AOO>
      <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
    </AOO>
  </Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="si">
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Destinatario>
    <Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
      L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI
      PARMA</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione>VIALE BOTTEGO, 9 - 43120 PARMA - PR</Denominazione>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>D.LGS. 152/2006 - PARTE QUINTA "TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE
    DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" LEGGE 26/90 - TUTELA DELLA DENOMINAZIONE
    DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA" PRATICA SUAP 434/2015 DEL 16.11.2015 -
    CASALE S.P.A. - VIA MONTANARA, 33 - FELINO PR UBICAZIONE INTERVENTO VIA
    GUERCI, 8 - 43013 LANGHIRANO PR</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
  - <Documento nome="PARERE_EMISSIONI_SUE.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>D.LGS. 152/2006 - PARTE QUINTA "TUTELA DELL'ARIA E
      RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" LEGGE 26/90 - TUTELA DELLA
      DENOMINAZIONE DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA" PRATICA SUAP
      434/2015 DEL 16.11.2015 - CASALE S.P.A. - VIA MONTANARA, 33 - FELINO PR
      UBICAZIONE INTERVENTO VIA GUERCI, 8 - 43013 LANGHIRANO
      PR</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

```

ALLEGATO 2



Rif. prot. Arpa 2016/4786 del 05/04/2016

Trasmesso via PEC

Arpa
SAC

Struttura Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Casale S.p.a. insediamento sito in via Guerci, Comune di Langhirano Relazione tecnica.

Fa seguito alla trasmissione documentale pervenuta c/o lo Scrivente Servizio con prot. Arpa 2016/1280 del 04/02/2016, relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta in oggetto (**Pratica SUAP n.434/2015 UME/SU**), in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

La Ditta svolge attività di **“disosso prosciutti crudi stagionati”**

Matrice emissioni in atmosfera:

Dall'esamina della documentazione presentata dalla Ditta “Casale S.p.a.” con sede legale in via Montanara n.33, Comune di Felino relativa alla domanda per modifica ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito in via Guerci, Comune di Langhirano

Considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata con A.U.A. rilasciata dallo Sportello Unico Imprese del Comune di Langhirano con Provvedimento n.223/2014 del 14/11/2014;
- 2) la richiesta di modifica si riferisce all'introduzione di uno sfiato di vapore relativo alla messa in opera di una macchina lavabacinelle e alla correzione dell'ubicazione delle emissioni n.2, n.3 e n.4;
- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di “disosso prosciutti crudi stagionati” e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 3) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 4) è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs.152/06e s.m.i.

▪ **EMISSIONE E01 “Caldaia a metano” (Potenzialità 109,7 KW)**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

▪ **EMISSIONE E02 “Pulivapor a gasolio” (Potenzialità 35 KW)**

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Materiale particolare	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

- stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art. 272 comma 5 del DLgs 152/06 smi:

EMISSIONE E03 “Sfiato compressore”

EMISSIONE E04 “Sfiato pacchi di condensazione”

EMISSIONE E06 “Sfiato lavabacinelle”

si ritiene che:

la ditta “Casale Spa” il cui Gestore è il Sig. Sassi Emilio, con sede legale in Via Montanara , 33, Casale 43035, Felino (PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “disosso prosciutti crudi stagionati” da svolgere negli impianti siti in Vai Guerci, 8, Cascinapiano, 43013, Langhirano (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 12 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei limiti prescritti a disposizione degli organi di controllo.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
1. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
2. Il tipo di attività svolta.
3. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
4. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti finiti** (Indicatore I) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
5. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
6. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
7. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
8. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

9. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
10. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Casale Spa
Partita IVA / Codice fiscale :	00437500341
Sede legale :	Via Montanara , 33, loc. Casale, 43035, Felino (PR)
Legale rappresentante :	Sassi Emilio
Sede locale impianti :	Vai Guerci, 8, loc. Cascinapiano, 43013, Langhirano (PR)
Coordinate UTM_X :	601047
Coordinate UTM_Y :	4942481
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazione carni suine
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotto finito [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	3000[t/anno]
Indicatore 2:	-
Quantità dichiarata di Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	250
Altezza media sbocco emissione :	8.5 m
Temperatura media emissioni :	413[°K]

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Monossido di Carbonio (CO) :	20.7 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	65.1 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	38 088 Kg/anno
Biossido di Zolfo (SO ₂) :	7.8 Kg/anno

Il conteggio è stato fatto in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento della caldaia e del pulivapor.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Alessandra Braccaioli

Il responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc SAC 6724/2016
Rif. Sinadoc ST 14450/2016

Rif. prot. Arpa 2016/6811 del 04/05/2016

Trasmesso via PEC

Arpae
SAC

Struttura Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Casale S.p.a. insediamento sito in via Guerci, Comune di Langhirano Relazione tecnica.

Con la presente si rettifica la relazione tecnica trasmessa il 04/05/2016 con Prot.Arpa n.6811 relativamente alle Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La frase: "Per gli impianti di cui al punto 12 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei limiti prescritti a disposizione degli organi di controllo" deve essere modificata come di seguito riportato:

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei limiti prescritti a disposizione degli organi di controllo.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Alessandra Braccaioli

Il responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc SAC 6724/2016

Rif. Sinadoc ST 14450/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.